

Avviso alla clientela - Nuova definizione di *Default*

Banca Progetto applica le nuove disposizioni europee relative alla clientela che risulta inadempiente rispetto a un debito in essere con la Banca.

Quadro normativo e regolamentare di riferimento

- Linee guida EBA sull'applicazione della definizione di *Default* ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2016/07);
- Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017;
- Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285, e s.m.i., "Disposizioni di vigilanza per le banche", che recepisce e attua le normative europee sopraindicate (vedi, in particolare, il 27° aggiornamento del 27 giugno 2019);
- Nota di chiarimenti Banca d'Italia del 14 agosto 2020, aggiornata il 15 ottobre 2020 e il 15 febbraio 2021, "Applicazione della definizione di *Default* ai sensi dell'articolo 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate".

In particolare, la nuova normativa definisce **due criteri**, che possono verificarsi singolarmente o in concomitanza, per considerare un Cliente in "*default*" (insolvenza):

- a) **criterio oggettivo**: accumulo di importi scaduti / sconfinati per più di 90 giorni continuativi, oltre le soglie di rilevazione di seguito riportate;
- b) **criterio soggettivo**: valutazione della Banca circa la possibilità del Cliente di adempiere al pagamento, se non con il ricorso ad azioni straordinarie (quali l'escussione delle garanzie).

Per quanto riguarda il criterio a), un debito scaduto va considerato rilevante quando l'ammontare dell'arretrato supera **entrambe** le seguenti **soglie di rilevazione**:

- € 100 per le esposizioni al dettaglio ed € 500 per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
- l'1% dell'esposizione complessiva verso l'Istituto bancario (soglia relativa).

Il criterio b) era già in vigore e non è cambiato.

Riepilogo delle novità:

| | |
|---|---|
| Classificazione in default | Il Cliente viene classificato in <i>default</i> nel caso di importi scaduti / sconfinati per un periodo continuativo superiore a 90 giorni e in presenza concomitante dei seguenti fattori: <ul style="list-style-type: none">• per la clientela al dettaglio (consumatori e imprese con fatturato inferiore ad € 1 milione), l'importo scaduto / sconfinato è superiore ad € 100;• per la clientela non al dettaglio (soggetti diversi da consumatori, imprese con fatturato superiore ad € 1 milione), l'importo scaduto / sconfinato è superiore ad € 500;• l'importo complessivo scaduto / sconfinato è superiore all'1% dell'esposizione finanziaria complessiva che il Cliente medesimo ha nei confronti della Banca. |
| Compensazione dei crediti e rinegoziazione | Non è possibile compensare l'importo scaduto / sconfinato con liquidità derivante da altri crediti. Un Cliente al quale viene concessa una rinegoziazione contrattuale per favorire il rimborso del debito, è classificato in <i>default</i> qualora, tra le condizioni precedenti e successive alla modifica contrattuale, la Banca rilevi una differenza negativa superiore all'1%, tra il valore attuale dei flussi finanziari prima e dopo l'operazione di rinegoziazione. |
| Effetto di propagazione del default | Qualora il cliente abbia più di una posizione debitoria in essere verso la Banca, il calcolo dell'importo scaduto in valore assoluto (€ 100 / 500) e relativo (1%) va effettuato con riferimento all'esposizione complessiva; in caso di superamento di tali soglie per più di 90 giorni consecutivi, è considerata in <i>default</i> l'intera esposizione. |

Le nuove disposizioni europee prevedono, altresì, che, **per uscire dallo stato di default**, devono trascorrere **almeno 3 mesi** dal momento in cui, per effetto di versamenti che consentono il rientro dall'esposizione scaduta, non si verificano più almeno una delle richiamate condizioni oggettive per la classificazione della posizione a *default*.

Raccomandiamo, quindi, di rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e di non restare in arretrato nel rimborso delle rate anche per importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a *default*.

Le regole di segnalazione in Centrale Rischi di Banca d'Italia sono rimaste invariate rispetto alle diverse classificazioni del credito, come anche precisato nella sezione Q&A presente sul sito di Banca d'Italia <https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2020/qa-nuova-definizione-default/index.html>, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Banca Progetto è a completa disposizione per maggiori informazioni, contattando, per la clientela Imprese, la Divisione Imprese all'indirizzo e-mail progettoimprese@bancaprogetto.it.